

D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148¹

Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria².

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la *legge 26 settembre 1986, n. 599*, concernente revisione della legislazione valutaria, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che delega il Governo della Repubblica ad emanare un testo unico delle norme di legge in materia valutaria;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1988;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto:

1. È approvato l'unito testo unico delle norme di legge in materia valutaria, vistato dal Ministro proponente.

Testo unico delle norme di legge in materia valutaria.

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I - Soggetti ed oggetto della disciplina valutaria

1. Residenti e non residenti.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati residenti:

a) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia;

b) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;

¹ Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 10 maggio 1988, n. 108.

² Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

Ministero delle finanze: Circ. 26 ottobre 1996, n. 258/E;

Ufficio Italiano Cambi: Circ. 22 luglio 1997, n. 391; Circ. 6 giugno 1997, n. 380.

c) le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;

d) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione.

2. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati non residenti:

a) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero;

b) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale;

c) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione;

d) le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica per le quali non ricorrono le condizioni previste al comma 1.

3. Le persone fisiche con dimora abituale e iscrizione nell'anagrafe del comune di Campione d'Italia sono considerate residenti limitatamente alle attività svolte nel resto del territorio italiano ai sensi del comma 1.

4. Le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica, che hanno effettiva sede in Campione d'Italia, con decreto del Ministro del commercio con l'estero vengono considerate residenti per le sole attività produttrici di reddito esercitate nel resto del territorio italiano.

5. La dimora si presume abituale quando sono trascorsi due anni dal suo inizio, ferme le possibilità di dimostrazione e di accertamento per i periodi inferiori.

6. Il regime valutario dei beni e dei diritti conseguiti con i proventi delle attività di cui ai precedenti commi segue i mutamenti di residenza valutaria del loro titolare.

7. Il Ministro del commercio con l'estero indica con decreto gli atti e i documenti ritenuti idonei a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dai precedenti commi, avuto riguardo anche agli aspetti della doppia residenza valutaria e fatta salva la facoltà degli interessati di produrre altri idonei mezzi di prova.

2. Valute estere e lire di conto estero.

1. Valute estere sono:

a) i biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale;

b) i titoli di credito, che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU;

c) i titoli di credito di natura obbligazionaria in scadenza entro un termine non superiore a sei mesi, estinguibili all'estero e denominati in monete aventi corso legale all'estero o in ECU;

d) i crediti liquidi ed esigibili derivanti da conti aperti presso le banche od altri intermediari finanziari estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU³.

2. Le valute estere di conto valutario ed il termine di cui al comma 1, lettera c), sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro. Ciascuna valuta estera di conto valutario ha un unico mercato indipendente dal tipo di transazione ed è quotata di diritto presso tutte le borse valori italiane⁴.

3. Lire di conto estero sono le lire liberamente convertibili in valute estere di conto valutario, accreditate in conti aperti a nome di non residenti presso la Banca d'Italia e le banche abilitate, nonché presso l'Ufficio italiano dei cambi.

3. Operazioni con l'estero, valutarie e in cambi.

1. Operazioni correnti sono le importazioni e le esportazioni di merci, l'acquisto e la rivendita all'estero di merci estere in transito, la cessione di merci allo stato estero, le prestazioni in adempimento di obbligazioni per fornitura di servizi o beni immateriali, per disposizione di pubbliche amministrazioni o per provvedimento giudiziale; sono comprese tra le operazioni correnti tutte le transazioni invisibili di cui all'allegato III al trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con *legge 14 ottobre 1957, n. 1203*, e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con *legge 23 dicembre 1986, n. 909*.

2. Investimenti diretti sono gli investimenti effettuati per stabilire o mantenere relazioni durevoli con un'impresa e tali da consentire l'esercizio di un'influenza reale sulla sua gestione, ivi compresi quelli in società capogruppo che controllano direttamente società operative estere ed eccettuati gli investimenti diretti in altri enti o società finanziari.

3. Operazioni di natura finanziaria, oltre agli investimenti diretti in enti o società finanziari, sono le operazioni diverse da quelle definite nei commi 1 e 2.

4. Operazioni valutarie sono quelle relative al trasferimento di valute estere e di lire in esecuzione delle operazioni con l'estero di cui ai precedenti commi.

5. Operazioni in cambi sono quelle relative alla trasformazione di una valuta, compresa la lira, in un'altra a pronti, a termine o con opzione.

4. Soggetti abilitati ad effettuare operazioni valutarie e in cambi.

1. L'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono istituzionalmente abilitati, sulla base delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni, a operare in cambi in contropartita con residenti e non residenti. La Banca d'Italia effettua anche operazioni valutarie. La Banca d'Italia trasferisce alla

³ Vedi l'art. 1, *L. 12 agosto 1993, n. 312*

⁴ Vedi l'art. 1, *L. 12 agosto 1993, n. 312*

Banca centrale europea attività di riserva, secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea⁵.

2. La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea⁶.

3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano⁷.

4. [La Banca d'Italia può rilasciare a imprese diverse da quelle di cui al comma 3 l'autorizzazione a compiere operazioni in cambi, stabilendone i limiti e le condizioni]⁸.

5. [Le imprese di cui al comma 4 sono tenute all'obbligo di cui all'articolo 8, fatte salve le quantità di valuta di cui la Banca d'Italia consenta la detenzione in relazione a eventuali facoltà di vendita accordate]⁹.

6. [La Banca d'Italia può sospendere o revocare i provvedimenti di cui ai commi precedenti anche per singole dipendenze. I provvedimenti di abilitazione, autorizzazione, sospensione e revoca sono motivati]¹⁰.

5. Libertà nelle relazioni con l'estero.

1. Le relazioni economiche e finanziarie con l'estero sono libere, secondo la disciplina del presente testo unico. Resta ferma ogni altra disposizione normativa a contenuto non valutario.

2. I residenti possono tra l'altro:

a) obbligarsi, in conformità alle leggi civili, con i non residenti;

b) ricevere direttamente da non residenti, in Italia e all'estero, biglietti di banca e di Stato esteri e titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in valuta o in lire di conto estero;

c) compiere tra loro atti di disposizione contro lire relativamente ad attività o passività sull'estero, eccettuate le valute estere.

3. I non residenti possono tra l'altro:

a) effettuare in Italia pagamenti per l'acquisto di merci e servizi nonché investimenti mediante impiego di valuta estera e di lire o mediante apporto di beni o diritti;

⁵ Periodo aggiunto dall'art. 7, *D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43*, con la decorrenza indicata nell'art. 11 dello stesso decreto.

⁶ Comma così sostituito dall'art. 7, *D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43*, con la decorrenza indicata nell'articolo 11 dello stesso decreto.

⁷ Comma così sostituito dall'art. 156, *D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385*, nel testo integrato dall'art. 36, *D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*.

⁸ Comma abrogato dall'art. 161, *D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385*, nel testo integrato dall'art. 37, *D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*, con la decorrenza ivi indicata.

⁹ Comma abrogato dall'art. 161, *D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385*, nel testo integrato dall'art. 37, *D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*, con la decorrenza ivi indicata.

¹⁰ Comma abrogato dall'art. 161, *D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385*, nel testo integrato dall'art. 37, *D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*, con la decorrenza ivi indicata.

b) trasferire all'estero i redditi dei loro investimenti e i capitali derivanti dalla liquidazione dei medesimi;

c) convertire in una qualsiasi valuta estera di conto valutario le lire di conto estero possedute;

d) riesportare la valuta estera o nazionale importata ed esportare la valuta estera o nazionale derivante dai conti esteri ad essi intestati presso le banche abilitate;

e) offrire prodotti e servizi finanziari, anche avvalendosi del diritto di stabilimento, entro i limiti consentiti dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con *legge 14 ottobre 1957, n. 1203*, e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con *legge 23 dicembre 1986, n. 909*, nonché dagli altri trattati e accordi internazionali.

4. Per i prodotti e i servizi finanziari offerti da non residenti il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro del tesoro individuano e disciplinano con decreto interministeriale le categorie di operazioni consentite, i divieti e le eventuali deroghe.

6. Monopolio e gestione dei cambi.

1. Il monopolio e la gestione dei cambi comportano per i residenti gli obblighi:

a) di versare o cedere le valute estere nei termini previsti dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro;

b) di depositare i titoli e gli altri valori mobiliari esteri presso gli intermediari ammessi, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 10.

2. Il monopolio e la gestione dei cambi comportano per i residenti i divieti:

a) di costituire depositi, esportare o detenere all'estero disponibilità in valuta o in lire;

b) di aprire linee di credito in valuta o in lire in favore dell'estero;

c) di effettuare con contropartite estere operazioni in cambi a termine o con opzione.

3. Le banche abilitate, oltre alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 in quanto applicabili, possono essere tenute a:

a) pareggiare la posizione in cambi;

b) mantenere la posizione netta sull'estero nella condizione o nei limiti prescritti;

c) osservare vincoli alle operazioni di negoziazione in cambi.

4. Le disposizioni alle banche abilitate sono impartite dall'Ufficio italiano dei cambi in conformità alle direttive emanate dal Ministro del commercio con l'estero e dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ferme restando le competenze di quest'ultima nell'esercizio della funzione di vigilanza bancaria.

5. Il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, con decreto interministeriale, possono introdurre deroghe aventi carattere generale agli obblighi e ai

divieti previsti dai precedenti commi, in relazione anche all'attuazione dell'atto unico europeo, ratificato con *legge 23 dicembre 1986, n. 909*, e alla progressiva integrazione monetaria europea.

6. Gli obblighi e i divieti di cui ai commi 1 e 2 possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero.

7. Canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi.

1. I trasferimenti valutarî dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e le operazioni in cambi sono effettuati, oltre che attraverso l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia, le banche abilitate o, nei limiti stabiliti, le altre imprese autorizzate, per il tramite dell'Amministrazione postale entro i limiti stabiliti dal Ministro del commercio con l'estero in conformità ai trattati e agli accordi internazionali.

2. [I trasferimenti valutarî concernenti le amministrazioni dello Stato sono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, su richiesta del Portafoglio dello Stato, ferma restando, per quelle a ordinamento autonomo, la facoltà di ricorrere allo stesso Ufficio]¹¹.

3. Le obbligazioni tra residenti e non residenti possono essere regolate per compensazione, della quale deve essere data successiva, tempestiva comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi attraverso una banca abilitata.

4. L'Ufficio italiano dei cambi disciplina la canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi attraverso la Banca d'Italia, le banche abilitate e le altre imprese autorizzate con istruzioni comunicate in tempo utile rispetto alla data di decorrenza delle stesse.

8. Versamento o cessione delle valute estere.

1. Le valute di conto valutario acquisite da residenti possono, a scelta di questi ultimi, essere versate nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), in appositi conti valutarî a essi intestati, presso la Banca d'Italia o le banche abilitate, ovvero essere cedute contro lire alle medesime. La cessione può essere effettuata anche in contropartita con le altre imprese autorizzate.

2. Le valute estere non comprese tra quelle di conto valutario devono essere sempre cedute ai soggetti di cui al comma 1. Per il tramite della Banca d'Italia e delle banche abilitate è poi eseguita l'ulteriore trasformazione in valute di conto valutario.

3. I titoli di credito che sono valute estere in base al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), sono esclusi dall'obbligo di cui ai precedenti commi se costituiti in deposito prima del raggiungimento del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), e ivi mantenuti fino alla loro effettiva scadenza.

4. Il Ministro del commercio con l'estero può rilasciare, anche per categorie predeterminate di operazioni o di operatori o per importi determinati, deroghe particolari al versamento obbligatorio delle valute estere, all'accreditamento delle medesime in conti diversi da quelli valutarî, disciplinandone l'utilizzazione, nonché autorizzare atti di disposizione di valute estere tra residenti.

9. Utilizzazione delle valute estere accreditate in conti valutarî.

¹¹ Comma abrogato dall'art. 9, *D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482*.

1. Le valute estere accreditate nei conti valutari possono essere utilizzate dal titolare per effettuare trasferimenti all'estero o a favore di residenti quando consentiti dalle norme valutarie, ovvero per ottenerne la conversione in lire o in altre valute estere di conto valutario.

2. L'utilizzazione ha luogo nei termini stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

3. In caso di mancata utilizzazione entro i termini di cui al comma 2, l'Ufficio italiano dei cambi procede all'acquisto della valuta al minor cambio fra quelli risultanti dalla chiusura delle borse valori di Milano e di Roma tra il giorno di accreditamento e quello di acquisto.

10. Deposito dei valori mobiliari esteri.

1. I residenti devono depositare i titoli emessi o estinguibili all'estero e ogni altro valore mobiliare emesso o estinguibile all'estero presso la Banca d'Italia, le banche abilitate o presso la Monte titoli S.p.a. di cui alla *legge 19 giugno 1986, n. 289*, nei termini stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. I depositari possono affidare, sotto la propria responsabilità, i titoli o i valori a banche estere o a istituti esteri con funzioni analoghe a quelle della Monte titoli S.p.a., a nome proprio e per conto degli aventi diritto, secondo gli usi o le convenzioni di deposito.

11. Esportazione e trasferimento di mezzi di pagamento da parte di residenti.

1. I residenti possono esportare biglietti di banca e di Stato esteri o italiani, nonché titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in valuta estera o in lire, con le modalità e nei limiti quantitativi da stabilirsi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini con particolare riguardo alle libertà di circolazione e soggiorno, di cura, di lavoro, di istruzione e di cultura¹².

2. I residenti possono consegnare in Italia direttamente a non residenti titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, secondo le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con decreto i pagamenti che i residenti possono effettuare a non residenti in lire non convertibili in valuta estera.

12. Trasferimenti valutari soggetti a particolari cautele.

[1. I trasferimenti valutari relativi ai compensi di mediazione a favore di non residenti sono ammessi soltanto quando la mediazione sia conforme agli usi commerciali locali, compatibile con l'equilibrio generale del contratto principale, strumentale e contestuale rispetto al medesimo, non nasconda trasferimenti a favore di soggetti residenti, non sia contraria agli interessi economici italiani.

¹² Vedi, anche, il *D.M. 27 aprile 1990*

2. I residenti interessati devono dichiarare, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del commercio con l'estero, l'inesistenza di cause ostative al trasferimento dei compensi di mediazione di cui al comma 1]¹³.

13. Interventi temporanei in caso di tensioni valutarie.

1. Per assicurare la stabilità della lira sul mercato dei cambi o per contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti possono essere disposti:

a) nei confronti delle banche abilitate, vincoli alle operazioni di provvista o di impiego in valuta estera e in lire di conto estero che interessano la loro gestione valutaria;

b) nei confronti degli operatori residenti, il divieto di prorogare o di estinguere, anche per compensazione volontaria, qualsiasi obbligazione in via anticipata o posticipata rispetto ai termini di regolamento concordati tra le parti prima dell'emanazione del divieto o di convenire, per obbligazioni relative a operazioni correnti, termini di pagamento non consuetudinari nei rapporti negoziali;

c) nei confronti sempre degli operatori residenti, il ricorso all'obbligo del parziale o totale finanziamento all'estero o in valuta in Italia a fronte di pagamenti per operazioni correnti e di introiti per operazioni correnti con pagamento posticipato, degli investimenti diretti all'estero o delle operazioni di natura finanziaria all'estero.

2. Possono altresì essere disposte, in relazione agli obiettivi di cui al comma 1 o comunque in presenza di tensioni valutarie, eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti per:

a) l'acquisto, a titolo oneroso, di valori mobiliari emessi da non residenti;

b) la concessione di prestiti a non residenti;

c) l'acquisto, a titolo oneroso, di diritti su beni immobili siti al di fuori del territorio della Repubblica.

3. In caso di eccessivo afflusso di capitali possono essere disposte eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti per:

a) la vendita a non residenti di valori mobiliari emessi da residenti;

b) l'assunzione di passività verso non residenti, escluse quelle collegate alla fornitura di merci e servizi;

c) la vendita a non residenti di diritti su beni immobili siti nel territorio della Repubblica;

d) la misura degli interessi su conti passivi intestati a non residenti.

4. Il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, dispongono i vincoli, i divieti e gli obblighi di cui al comma 1, con decreto interministeriale motivato che deve recare il termine della loro scadenza, indicando per l'obbligo del finanziamento

¹³ Articolo abrogato dall'art. 34, L. 24 aprile 1998, n. 128

di cui al comma 1, lettera c), la misura e le categorie di operazioni cui si applica. Il decreto può essere reiterato se persistono le condizioni che ne hanno determinato l'emanazione.

5. Le eccezioni e le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 sono disposte con decreto motivato del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, sentiti la Banca d'Italia e, ove non ricorrano particolari ragioni di urgenza, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Il decreto indica il termine di scadenza delle misure adottate e i criteri e le modalità per verificarne il puntuale adempimento da parte dei soggetti interessati. Il decreto può essere reiterato se, alla scadenza, permangono le condizioni che ne hanno determinato la emanazione.

6. I vincoli, i divieti, gli obblighi, le eccezioni e le limitazioni di cui al presente articolo possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero.

14. Clausole di salvaguardia CEE.

1. È fatta salva, in caso di difficoltà, di minaccia grave di difficoltà o di crisi improvvisa della bilancia dei pagamenti, la possibilità di ricorso, nei termini e nei limiti previsti dall'articolo 13, all'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui agli articoli 108 e 109 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con *legge 14 ottobre 1957, n. 1203*, e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con *legge 23 dicembre 1986, n. 909*.

2. È parimenti fatta salva, in caso di movimenti di capitale che provochino turbative nel funzionamento dei mercati dei capitali, la possibilità di ricorso all'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 73 del trattato indicato nel comma 1 e delle altre che fossero previste nelle direttive comunitarie per dare efficacia, nei termini e nei limiti previsti, a una politica monetaria comune.

15. Commercio dell'oro greggio.

1. L'Ufficio italiano dei cambi è istituzionalmente abilitato, secondo le attuali competenze, ad acquistare e vendere oro.

2. La Banca d'Italia può liberamente negoziare oro greggio all'estero, nell'ambito della gestione delle riserve e con i limiti ad esse applicabili.

3. [Il Ministro del commercio con l'estero autorizza i residenti, dandone comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, all'acquisto all'estero di oro greggio in lingotti, verghe, pani, polvere o rottami da destinare alla produzione di beni in Italia e alla vendita all'estero di oro greggio]¹⁴.

4. [I residenti, autorizzati ad acquistare all'estero a norma dei commi precedenti e ad importare oro greggio, possono cederlo ad altri residenti quando i cessionari intendono utilizzarlo per la produzione di beni in Italia. I titolari autorizzati e i cessionari possono affidare in lavorazione ad altri residenti l'oro importato]¹⁵.

5. L'Ufficio italiano dei cambi, per l'acquisto ed il deposito di oro non monetato, si avvarrà dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per la determinazione del quantitativo di fino contenuto

¹⁴ Comma abrogato dall'art. 6, *L. 17 gennaio 2000, n. 7*.

¹⁵ Comma abrogato dall'art. 6, *L. 17 gennaio 2000, n. 7*.

nell'oro stesso e per tutte le operazioni relative al commercio dell'oro non sarà soggetto all'osservanza delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza¹⁶.

16. Importazione ed esportazione di merci.

1. Sono libere l'importazione e l'esportazione di merci nel rispetto delle norme valutarie di cui al presente testo unico.
2. Restano ferme tutte le disposizioni normative di contenuto non valutario riguardanti l'importazione e l'esportazione di merci.
3. Ai fini di semplificazione, snellimento e razionalizzazione delle procedure amministrative le limitazioni e le deroghe previste dalle disposizioni normative di cui al comma 2 sono adottate dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri interessati.
4. I divieti, le limitazioni e gli obblighi di cui al presente articolo possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate, quando non diversamente disposto nei provvedimenti di cui ai precedenti commi, dal Ministro del commercio con l'estero. Dette autorizzazioni sono utilizzabili direttamente presso gli uffici doganali.

Capo III - Provvedimenti degli organi valutari, verifiche e sanzioni

17. Provvedimenti di portata generale.

1. I provvedimenti degli organi valutari aventi portata generale sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano dalla data della pubblicazione o dal termine successivo stabilito nei provvedimenti stessi.
2. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base delle direttive impartite dal Ministro del commercio con l'estero, quando necessario di concerto con il Ministro del tesoro, precisa con circolari, che non possono introdurre nuove limitazioni, le modalità di attuazione dei provvedimenti valutari di portata generale per assicurarne la corretta e uniforme applicazione. Le circolari sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

18. Sospensione delle quotazioni delle valute di conto valutario.

1. Il Ministro del tesoro può disporre, per esigenze di politica economica o monetaria, la temporanea sospensione della quotazione contro lire di una o più valute di conto valutario. La temporanea sospensione può altresì essere disposta allo scopo di prevenire o limitare disfunzioni sul mercato dei cambi; il provvedimento è adottato dal Ministro del tesoro che, per i casi di urgente necessità può conferire apposita delega alla Banca d'Italia.
2. Il Ministro del tesoro stabilisce le modalità per la rilevazione delle quotazioni in tutti i casi di sospensione delle negoziazioni di borsa.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia immediata, indipendentemente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

¹⁶ Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 635, e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141, vedi l'art. 1, *D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374*.

19. Provvedimenti di portata particolare.

1. Le autorizzazioni valutarie particolari possono disporre condizioni e limiti e prevedere procedure e modalità intese a consentire la verifica del puntuale rispetto delle limitazioni poste alle deroghe accordate.
2. I provvedimenti che rilasciano o negano autorizzazioni particolari sono motivati quando non rientrano nei casi o non rispondono alle condizioni e ai criteri predeterminati con decreto del Ministro del commercio con l'estero per derogare alle limitazioni ed alle eccezioni previste; le revoche di autorizzazioni particolari sono sempre motivate.
3. Il Ministro del commercio con l'estero determina, con decreto, le categorie di operazioni per le quali la richiesta di autorizzazione si ha per accolta una volta trascorsi inutilmente i termini prescritti per l'emanazione del provvedimento richiesto.
4. Il Ministro del commercio con l'estero o il Ministro del tesoro, secondo le rispettive competenze, possono delegare l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia, la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), al rilascio di autorizzazioni valutarie particolari, determinando i casi e le condizioni per derogare alle limitazioni e alle eccezioni previste.

20. Verifiche sulle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi.

1. La Banca d'Italia e le banche abilitate verificano la regolarità delle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi nelle quali intervengono, sospendono quelle per le quali possono darsi ragioni di irregolarità e ne comunicano i motivi agli interessati; ne danno altresì contestuale comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi per i chiarimenti o i provvedimenti di competenza. Compete altresì all'Ufficio italiano dei cambi la valutazione e definizione degli eventuali casi controversi relativi ai trasferimenti di cui all'articolo 12.
2. Il Ministro del commercio con l'estero può disporre, con decreto, per categorie di operazioni, che le verifiche di cui al comma 1 avvengano per campione. Gli interessati devono in ogni caso dichiarare la conformità delle operazioni alle norme valutarie.
3. Per il trasferimento all'estero di redditi da investimento di capitale, sono stabilite, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, modalità e categorie di operazioni per le quali i non residenti sono tenuti ad esibire documentazione idonea a comprovare o garantire l'assolvimento degli eventuali obblighi tributari.

21. Informazioni valutarie per finalità conoscitive e statistiche.

1. L'Ufficio italiano dei cambi, per finalità conoscitive e statistiche in materia di rapporti economici e finanziari con l'estero può chiedere alle banche abilitate, alle imprese autorizzate e, in base a direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ad operatori e ad altri soggetti interessati, l'invio anche periodico e per campione, di informazioni e dati concernenti la gestione valutaria e le operazioni con l'estero, valutarie e in cambi nelle quali sono a qualsiasi titolo intervenuti.
2. Le informazioni e i dati raccolti sono prontamente elaborati per banca, classi di operazioni e operatori senza indicazione dei nominativi degli operatori medesimi e quindi inseriti in archivi ai

quali la Banca d'Italia può accedere limitatamente alle esigenze correlate all'esercizio dei suoi compiti istituzionali.

3. Le informazioni e i dati sono coperti dal segreto d'ufficio fino a quando non sono pubblicati; sono comunque forniti al Ministro del tesoro, anche al fine della comunicazione semestrale al Parlamento dei movimenti valutari e, su richiesta, al Ministro del commercio con l'estero.

4. Elaborati statistici, approntati aggregando i dati di almeno tre soggetti segnalanti ed escludendo riferimenti a singoli operatori, possono altresì essere forniti dall'Ufficio italiano dei cambi all'Istituto centrale di statistica, ad organismi pubblici nazionali ed internazionali, alle banche abilitate, nonché, verso corrispettivo, ad enti di ricerca e ad altri operatori.

22. Sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni valutarie.

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e all'articolo 7, la violazione delle disposizioni dirette alle banche abilitate previste dall'articolo 6, comma 3, dall'articolo 12 e dall'articolo 20, la violazione dei vincoli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), concernenti le banche abilitate, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, e agli articoli 15 e 16 sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in misura proporzionale al valore della valuta, dei beni e diritti oggetto della violazione:

a) dal 5 per cento fino al 20 per cento del valore quando questo non supera i 15 milioni di lire;

b) dal 15 per cento al 30 per cento del valore quando questo supera i 15 milioni ma non i 40 milioni di lire;

c) dal 25 per cento fino al 40 per cento del valore quando questo supera i 40 milioni ma non i 75 milioni di lire;

d) dal 50 per cento fino al 70 per cento del valore quando questo supera i 75 milioni di lire.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 possono essere aumentate sino a un importo pari al profitto conseguito dall'illecito; in ogni caso non devono superare il quintuplo del valore della valuta, dei beni e dei diritti oggetto della violazione.

3. Per le fattispecie di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, all'articolo 7, all'articolo 13, commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, ed all'articolo 15, il tentativo è equiparato alla consumazione.

4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, che si applicano alle violazioni che non costituiscono reato valutario, ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo possono altresì essere inflitte a chiunque agevola il compimento delle relative violazioni ovvero ne ostacola l'accertamento.

23. Criteri di determinazione delle sanzioni.

1. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto della gravità della violazione, della natura dolosa o colposa della condotta illecita, dei motivi che l'hanno determinata, della personalità dell'autore e delle sue condizioni economiche, dell'eventuale recidiva, dell'opera svolta dall'autore per l'eliminazione o l'attenuazione degli effetti

provocati dalla condotta illecita. Si applicano gli articoli da 2 a 9, primo comma, della *legge 24 novembre 1981, n. 689*.

2. [Le sanzioni amministrative si applicano ai fatti commessi quando le norme valutarie violate erano in vigore, anche se le norme medesime sono state successivamente modificate in senso più sfavorevole all'autore della violazione]¹⁷.

3. Il valore della valuta, dei beni e diritti è computato con riferimento alla data della violazione.

4. Il Ministro del tesoro, quando gli elementi di valutazione di cui al comma 1 giustificano la riduzione delle sanzioni pecuniarie prescritte, può infliggere all'autore il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non eccedente il 25 per cento del valore della sanzione applicabile.

23-bis. Principio di legalità.

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo. In tale caso, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo¹⁸.

24. Prescrizione delle sanzioni.

1. Il diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e alla confisca dei beni oggetto delle violazioni valutarie si prescrive, salvo interruzione o sospensione, in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione o è cessata l'attività diretta a commetterla nell'ipotesi di tentativo. Se la violazione si realizza attraverso una condotta permanente, la prescrizione decorre dal giorno di cessazione della permanenza.

TITOLO II

Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie e l'applicazione delle sanzioni amministrative

Capo I - Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie

25. Competenze dell'Ufficio italiano dei cambi nell'accertamento delle violazioni valutarie.

1. L'Ufficio italiano dei cambi vigila sull'osservanza delle norme valutarie e, al fine di prevenire e accertare violazioni delle norme stesse, provvede ad effettuare a mezzo di propri funzionari:

¹⁷ Comma abrogato dall'art. 1, *L. 7 novembre 2000, n. 326* (Gazz. Uff. 11 novembre 2000, n. 264).

¹⁸ Articolo aggiunto dall'art. 1, *L. 7 novembre 2000, n. 326* (Gazz. Uff. 11 novembre 2000, n. 264).

a) controlli successivi per campione sui dati e sulle attestazioni forniti dagli operatori alle banche abilitate;

b) verifiche dei dati concernenti la gestione valutaria delle banche abilitate e di quelli relativi ad operazioni delle altre imprese autorizzate;

c) ispezioni presso aziende di credito e istituti di credito speciali, nonché presso altri soggetti, presso i quali si abbia ragione di ritenere che esista documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle dimore private. Nei riguardi dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi può procedere ad ispezioni direttamente o per mezzo del servizio vigilanza della Banca d'Italia.

2. Informazioni e dati relativi a infrazioni valutarie anche in via di accertamento, raggruppati per operatore, possono essere inseriti nel sistema informativo valutario dell'Ufficio italiano dei cambi nei limiti stabiliti dall'Ufficio medesimo. Tali dati, se non riguardano reati valutari, non devono essere conservati per più di cinque anni e possono essere forniti su richiesta, oltre che all'autorità giudiziaria, al Ministero del tesoro, al Ministero delle finanze e al Ministero del commercio con l'estero.

3. L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, può richiedere la collaborazione della Guardia di finanza. Può avvalersi anche della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

4. Tutti coloro che esercitano funzioni di vigilanza valutaria ai sensi del presente testo unico rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e sono tenuti al segreto d'ufficio.

26. Altri organi di accertamento delle violazioni valutarie.

1. Gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo speciale di polizia valutaria esercitano gli stessi poteri e facoltà riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi nello svolgimento dell'attività ispettiva in materia valutaria.

2. I militari della Guardia di finanza nell'accertamento delle violazioni valutarie esercitano i poteri che sono loro attribuiti in materia finanziaria dalla *legge 7 gennaio 1929, n. 4*, e dalle leggi tributarie.

3. I funzionari dell'amministrazione doganale e postale accertano le violazioni valutarie in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni.

27. Coordinamento ispettivo in materia valutaria.

1. Il servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi, il servizio vigilanza della Banca d'Italia e il nucleo speciale di polizia valutaria coordinano i loro interventi sulla base di un piano annuale concertato tra l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia e il nucleo speciale di polizia valutaria, volto a evitare la sovrapposizione di interventi e a precisare gli obiettivi di accertamento da perseguire.

28. Obbligo di esibizione e sequestro amministrativo.

1. I pubblici ufficiali addetti all'accertamento delle violazioni di norme valutarie possono:

- a) richiedere l'esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza ed estrarne copia;
 - b) procedere al sequestro di valute estere, valori mobiliari italiani ed esteri, lire e oro greggio, quando costituiscono oggetto di violazione delle norme valutarie.
2. Quando si è proceduto al sequestro, gli interessati possono proporre opposizione all'Ufficio italiano dei cambi secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della *legge 24 novembre 1981, n. 689*.
3. I valori sequestrati ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere restituiti agli aventi diritto quando:
- a) l'atto di contestazione dell'infrazione non è notificato entro i termini indicati nell'articolo 29, comma 3;
 - b) non sono devoluti allo Stato;
 - c) non sono prelevati in pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie;
 - d) è deceduto l'autore della violazione;
 - e) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito.
4. I valori sequestrati garantiscono con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate.
5. Quando, non essendo conosciuto l'autore dei fatti accertati, non è possibile la contestazione delle violazioni delle norme valutarie, i valori sequestrati ai sensi del comma 1, lettera b), diventano di proprietà dello Stato dopo cinque anni dalla data del sequestro, salvo che gli aventi diritto provino di essere estranei all'illecito.

29. Atti di contestazione delle violazioni valutarie.

1. I pubblici ufficiali addetti all'accertamento delle violazioni di norme valutarie redigono processo verbale dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.
2. Con il processo verbale di cui al comma 1, ovvero con separato atto, vengono contestate le violazioni delle norme valutarie punibili con sanzioni amministrative. Nel medesimo atto vengono indicati per ogni singolo illecito la somma da versare allo Stato, le modalità e i termini per il suo versamento, nonché gli altri eventuali adempimenti per la definizione del procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto dall'articolo 30.
3. L'atto di contestazione delle violazioni di norme valutarie punibili con sanzioni amministrative deve essere consegnato immediatamente all'interessato. Quando la consegna immediata non è possibile, l'atto di contestazione deve essere notificato secondo quanto previsto dall'articolo 14 della *legge 24 novembre 1981, n. 689*.
4. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per i soggetti nei cui confronti è stata omessa la notificazione nei termini prescritti dall'articolo 14 della *legge 24 novembre 1981, n. 689*.

5. I processi verbali di cui al comma 1 e gli atti di contestazione delle violazioni di norme valutarie sono trasmessi all'Ufficio italiano dei cambi.

30. Adempimenti oblatori.

1. Agli illeciti valutari non si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente testo unico se l'autore entro centoventi giorni dalla data in cui riceve l'atto di contestazione versa all'erario dello Stato la somma di cui al comma 2 ed inoltre provvede, entro un anno dalla data stessa, ai seguenti adempimenti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve l'atto di contestazione:

a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilità in valuta estera accreditabili nei conti valutari sulla base del minor corso del cambio accertato tra la ricezione dell'atto di contestazione e l'effettiva cessione;

b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti;

c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b) e dalle disponibilità in lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformità a quanto previsto nella lettera a).

2. La somma da versare è pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni; al 15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni; al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000 milioni di lire¹⁹.

3. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, le modalità di versamento delle somme di cui al comma 2. Rimane fermo quanto prescritto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511.

4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro centoventi giorni dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto.

5. La facoltà di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non è esercitabile da chi della stessa facoltà si sia già avvalso per altro illecito valutario, il cui atto di contestazione sia stato dall'interessato ricevuto entro i trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

31. Adempimenti dell'Ufficio italiano dei cambi.

1. Chi non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 30 può presentare scritti difensivi e documenti all'Ufficio italiano dei cambi, nonché chiedere di essere sentito dallo stesso Ufficio, entro il termine di novanta giorni, prorogabile fino a un massimo di centottanta giorni, dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.

¹⁹ Comma così sostituito dall'art. 2, L. 21 ottobre 1988, n. 455

2. Nei successivi centottanta giorni, che decorrono dalla scadenza dei termini indicati al comma 1, l'Ufficio italiano dei cambi rimette gli atti al Ministro del tesoro, unitamente a una relazione illustrativa e ne dà comunicazione agli interessati. L'inosservanza di tale termine o l'omessa comunicazione agli interessati comportano l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.

3. Quando si è proceduto a sequestro, il termine di cui al comma 1 non è prorogabile e quello di cui al comma 2 è ridotto a trenta giorni.

32. Provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. Il Ministro del tesoro, udito il parere di una commissione composta di cinque membri nominati per un triennio dal Ministro stesso, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero, delle finanze e di grazia e giustizia, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalità e termini secondo quanto previsto dall'articolo 18 della *legge 24 novembre 1981, n. 689*.

2. La commissione di cui al comma 1 delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. La commissione dà il suo parere motivato sulle infrazioni, formulando le proposte sulla natura e sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La commissione ha facoltà di richiedere all'Ufficio italiano dei cambi di integrare gli accertamenti compiuti.

3. Il Ministro del tesoro ha facoltà di delegare il provvedimento di irrogazione delle sanzioni a un Sottosegretario o a un dirigente generale.

4. Con il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la confisca amministrativa dei valori sequestrati secondo quanto previsto dall'articolo 20, terzo comma, della *legge 24 novembre 1981, n. 689*.

5. Il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere emesso nel termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi.

6. La mancata emanazione del provvedimento nel termine indicato comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.

7. Contro il decreto di ingiunzione al pagamento può essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, ovvero, quando questa è stata commessa all'estero, del luogo in cui è stata accertata, entro i termini previsti dall'articolo 22 della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. Il giudizio davanti al pretore è regolato dall'articolo 23 della *legge 24 novembre 1981, n. 689*.

8. Il decreto del Ministro del tesoro che infligge la pena pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica l'articolo 18, sesto comma, della *legge 24 novembre 1981, n. 689*.

9. L'esecuzione ha luogo a cura dell'intendente di finanza competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43*²⁰.

²⁰ Vedi, anche, l'art. 1, *D.L. 12 ottobre 2001, n. 369*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

TITOLO III

Norme penali e di procedura²¹

33-39.²².

40. *Relazione annuale.*

1. Il Comando generale della Guardia di finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sulla attività da loro svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministro del tesoro entro il 1^o marzo dell'anno successivo. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni, al Parlamento nei trenta giorni successivi.

TITOLO IV

Disposizioni diverse, transitorie e finali

41. *Modifica di norme esistenti.*

1. Nell'articolo 2, quarto comma, del *decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331*, le parole «a fungere da sue agenzie» sono sostituite dalle parole «a compiere operazioni valutarie e/o in cambi».

42. *Abrogazione di norme.*

1. Sono o rimangono abrogati, in quanto sostituiti dalle disposizioni del presente testo unico ovvero con esso incompatibili, i seguenti provvedimenti legislativi o articoli di legge:

Regio decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 176, convertito nella *legge 21 marzo 1926, n. 597*;

Regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, convertito nella *legge 26 marzo 1936, n. 689*;

Regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella *legge 9 gennaio 1939, n. 380*, modificato dalla *legge 19 marzo 1942, n. 397*, e dalla *legge 18 dicembre 1980, n. 863*;

Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella *legge 2 giugno 1939, n. 739*;

Decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211;

Legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata dalla *legge 2 aprile 1962, n. 162*;

Decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella *legge 26 settembre 1955, n. 852*, e modificato dalla *legge 4 febbraio 1960, n. 43*;

Legge 7 febbraio 1956, n. 43;

D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella *L. 25 luglio 1956, n. 786*;

²¹ Il titolo III, con eccezione dell'art. 40, è stato abrogato dall'art. 1, *L. 21 ottobre 1988, n. 455*

²² Il titolo III, con eccezione dell'art. 40, è stato abrogato dall'art. 1, *L. 21 ottobre 1988, n. 455*

Legge 28 ottobre 1962, n. 1603;

Legge 11 marzo 1965, n. 169;

Decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dal decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito nella legge 8 ottobre 1976, n. 689, nonché dal decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, convertito nella legge 23 dicembre 1976, n. 863, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, del presente testo unico e ad eccezione dell'articolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 159;

Articolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

L. 26 settembre 1986, n. 599, ad eccezione dell'articolo 1 e fatto salvo quanto previsto nell'articolo 43, comma 1, del presente testo unico;

Articolo 6, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454.

2. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da altre leggi, da regolamenti e da altre norme amministrative si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.

43. Disposizioni transitorie.

1²³.

2²⁴.

3. Le norme di cui al titolo II si applicano con effetto retroattivo, anche per quanto riguarda le cose sequestrate ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, alle violazioni di norme valutarie che comportano la applicazione di sanzioni amministrative accertate prima della data del 5 dicembre 1987, sempreché il relativo procedimento non risulti alla data medesima concluso con provvedimento definitivo. Ai procedimenti in corso alla data del 5 dicembre 1987 non si applicano i termini perentori di cui agli articoli 29, 31 e 32.

44. Entrata in vigore.

1. Le disposizioni di cui al presente testo unico entrano in vigore il 1^o gennaio 1989.

²³ Comma abrogato dall'art. 1, L. 21 ottobre 1988, n. 455

²⁴ Comma abrogato dall'art. 1, L. 21 ottobre 1988, n. 455